

1. Il fondamento internazionale di tutti i diritti: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹.

“Tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione spettano ad ogni individuo, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

Così recita l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata solennemente dall'Assemblea Generale dell'ONU mezzo secolo fa, il 10 dicembre 1948. Per chi voglia ricostruire la complessa relazione fra diritti umani e diritti delle donne, il punto di partenza, infatti, non può essere che questo: il testo con cui le nazioni che dopo una guerra sanguinosa avevano appena deciso di divenire “Nazioni Unite” decidevano di definire ed identificare i diritti fondamentali e universali di tutti gli esseri umani.

1.1.Strumenti, teoria e pratica dei diritti denominati “universali”

Dal punto di vista del diritto internazionale, la Dichiarazione fa parte di un insieme molto ampio di strumenti, alcuni a carattere vincolante, come i patti, le convenzioni, i trattati (che solitamente prima di entrare in vigore devono essere ratificati da un numero minimo di nazioni); altri, come gli accordi sottoscritti in conferenze internazionali, le dichiarazioni, i piani d'azione, hanno piuttosto il carattere di decisioni consensuali, fonte di vincoli essenzialmente politici più che giuridici.

Il primo di questi strumenti è naturalmente la Carta delle Nazioni Unite, cioè lo Statuto su cui si fonda l'esistenza dell'organizzazione fondata a San Francisco nel 1945. Seguirono, dopo la Dichiarazione Universale del 1948, i due patti fondamentali che costituiscono, assieme ad essa, il cosiddetto “Bill of Rights”, cioè lo statuto fondamentale dei diritti. Essi sono la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (o “Convenzione Politica”) e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (o “Convenzione sui diritti economici”).

Entrambe le Convenzioni fondamentali sono del 1966, cioè ben 20 anni dopo la nascita dell'ONU; e ci sono voluti altri dieci anni, fino al 1976, perché si concludesse il processo di ratifica, ed esse entrassero in vigore. Inoltre, mentre la Dichiarazione Universale e la Carta sono state sottoscritte da tutte le nazioni, molti paesi non hanno ratificato le convenzioni sui diritti politici ed economici, o hanno codificato le loro riserve su alcuni punti specifici. Più rapido, invece, il percorso dei diritti umani sul nostro continente. La Convenzione europea sui diritti umani è del 1950, ed è entrata in vigore nel 1961; la Carta sociale europea, adottata nel 1961, è entrata in vigore nel 1965. Infine, negli anni seguenti, son state approvate altre convenzioni che estendono e specificano l'ambito dei diritti umani, quali la Convenzione contro la tratta di esseri umani del 1949, quella del 1948 sul genocidio, quella del 1956 sulla schiavitù, la Convenzione contro l'apartheid del 1973 e quella del 1984 contro la tortura, la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, e due convenzioni per l'eliminazione di tutte le forme di

¹ Il seguente testo contiene alcuni capitoli (quelli scritti da me) di un testo elaborato insieme ad Isabella Peretti, come materiale formativo per insegnanti delle scuole superiori. La parte curata da Isabella Peretti riguardava l'evoluzione dei diritti a livello nazionale, quella curata da me il dibattito sui diritti umani e l'evoluzione degli strumenti giuridici e politici a livello internazionale.

discriminazione: nel 1965 contro la discriminazione razziale e nel 1979 la CEDAW, che affronta le discriminazioni contro le donne, e di cui tratteremo al capitolo 3.

Per tutti questi strumenti, non c'è solo un problema di contenuti, che esamineremo più in là, ma di efficacia applicativa. Questo obiettivo è stato affrontato in sede ONU attraverso l'istituzione di organismi di monitoraggio e di promozione, nonché attraverso la possibilità dei singoli di tutelare direttamente i propri interessi. Il Comitato per i diritti umani, ad esempio, controlla l'applicazione della Convenzione Politica, raccoglie le denunce dei cittadini degli stati che ritengono di aver visti violati i loro diritti e obbliga i governi a risponderne. In Europa, è possibile rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Aja. Agli stati, inoltre, viene richiesto dall'ONU di fare periodicamente rapporto sulle azioni intraprese per assicurare l'esercizio dei diritti previsti dai trattati sui diritti umani da loro ratificati; mentre possono intervenire, su temi specifici, l'Alto Commissario per i diritti umani, i gruppi di lavoro e i relatori speciali nominati dal Segretario Generale, ed altri organismi.

Nonostante l'ampiezza degli interventi e degli strumenti, la tutela dei diritti umani rimane un punto dolente del diritto internazionale: tanto più in quanto la loro violazione è spesso praticata dagli stati stessi che hanno sottoscritto i patti a loro difesa, e che dovrebbero garantirne il rispetto. Il nesso fra sovranità nazionale e universalità dei diritti rimane un nodo irrisolto, e a volte una contraddizione irresolubile. Le esperienze più recenti, di violazioni effettuati nel corso di conflitti fra stati o, caso ancor più complesso, di conflitti interni agli stati, hanno posto il problema sul tappeto con particolare drammaticità: basti pensare alla ex Jugoslavia, al Rwanda, all'Algeria, all'Afghanistan, alla Somalia. Né la forza del diritto, né l'esercizio stesso della forza, sono riusciti a garantire nel mondo di questo fine secolo che diritti da 50 anni definiti come universali fossero universalmente garantiti in tutto il pianeta. Significa dunque che non ha senso parlare di diritti universali, o invece che a questa universalità, come avviene per il diritto nazionale, debba seguire nel prossimo millennio una efficacia reale degli strumenti e delle sanzioni che consentano di farla rispettare?

1.2. Universali per chi, in che lingua?

L'altro grande nodo, rispetto ad una nozione di diritti universali, è come si definisce l'universalità: con quale linguaggio, dentro quale contesto culturale e di valori, per quali soggetti. Una delle critiche più frequenti che è stata rivolta alla Dichiarazione Universale dei diritti umani è che essa, pur approvata da un'assemblea effettivamente planetaria, non è maturata in un contesto realmente universale, ma a partire da una cultura ben definita, quella occidentale e giudaico-cristiana, incapace di assumere al suo interno altri punti di vista e altri soggetti: e in primo luogo la soggettività e il punto di vista delle donne.

Nel dibattito più recente, la critica a questa falsa universalità ha visto convergere (ma a volte anche divergere) da un lato la critica e la riflessione femminista, e dall'altro quella che veniva dai paesi del Sud del mondo.

La convergenza, come vedremo anche nei capitoli seguenti, si è verificata soprattutto all'interno di esperienze quali le conferenze mondiali delle donne, ed in generale nella richiesta di dare non uno ma più volti agli individui titolari di diritti, di assumere la differenza e la molteplicità dei soggetti come un valore, di rileggere tutti i diritti da punti di vista diversi, e nel contesto non di concetti astratti ma della vita reale delle persone, delle relazioni, dei corpi.

La divergenza, d'altro canto, e a volte anche lo scontro fra critica femminista e critica "terzomondista" all'universalità dei diritti, si verificano quando quest'ultima si traduce tout court in relativismo culturale: quando cioè, in nome della diversità delle culture, si cancella la diversità degli individui, ed in particolare dell'individuo donna, e se ne negano

sia l'autonomia che i diritti. Si pensi, ad esempio, all'affermazione secondo cui il diritto alla libertà personale e all'inviolabilità del corpo femminile sarebbe un "valore occidentale", non applicabile alle culture e alle realtà dove si praticano le mutilazioni genitali femminili, o il matrimonio coatto, o altre forme di violenza e di negazione della persona donna.

Come vedremo nei capitoli seguenti, la scelta di molte teoriche e attiviste femministe dei paesi del Sud del mondo è di spostare l'asse di questa discussione, dalle culture e dei contesti che "concedono" o meno alle donne questo o quel diritto, alla soggettività delle donne nel definire e praticare la propria identità e i propri diritti, e nel pretendere, a partire da questa soggettività, un loro riconoscimento universale sia nelle fonti di diritto che nella pratica delle istituzioni internazionali e degli stati.

E' in quest'ottica, dei modi in cui si è misurata con il tema dei diritti la soggettività delle donne nelle diverse epoche storiche, che vale la pena di soffermarsi anche sul modo in cui, nel dopoguerra, le donne che parteciparono alla definizione dei diritti e delle libertà fondamentali (ad esempio in sede di nascita dell'ONU e delle sue prime elaborazioni) misero in campo la propria soggettività, e vollero leggere, alla luce della propria esperienza e delle proprie convinzioni, il concetto di universalità.

1.3. Universalità, uguaglianza, individui, famiglie

Universalità, in primo luogo, come uguaglianza. La Carta delle Nazioni Unite è infatti il primo trattato internazionale a citare esplicitamente il principio di uguaglianza fra uomini e donne, non come uno dei punti fra tanti, ma già nelle prime parole del Preambolo:

“Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole...”²

Con queste parole, e le altre che ad esse seguivano, si introduceva nel diritto internazionale un'innovazione senza precedenti. Il Patto della Società delle Nazioni, infatti, pur comprendendo articoli sulla soppressione della tratta delle donne e sulla necessità di condizioni di lavoro adeguate per tutti, senza distinzioni di sesso, non comprendeva alcun riferimento a principi generali di non discriminazione o di parità. Né erano realmente comprese le donne nelle definizioni contenute nei due documenti nazionali, ma dalle ambizioni universalistiche, considerati i più illustri precedenti della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948: la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo prodotta dalla Rivoluzione francese, e la Dichiarazione di indipendenza americana, che non a caso recita "tutti gli uomini sono creati uguali", e in nessun punto esplicita che fra "tutti gli uomini" sono almeno comprese, se non nominate, le donne.

Il confronto-scontro con i precedenti storici in materia di diritti fondamentali, fu uno dei nodi su cui si soffermò il dibattito dell'Assemblea Generale, quando si trattò di definire in che modo e con quali parole le donne dovessero essere comprese nella nuova Dichiarazione.

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”

Così il testo dell'articolo 1, nella sua versione definitiva. La prima versione, tuttavia, era ben diversa: "Tutti gli uomini sono fratelli". Immediatamente, e nel modo più

²La traduzione italiana ufficiale della Dichiarazione traduce ancora "human rights" come "diritti dell'uomo", ma, come si vedrà oltre, questa traduzione non corrisponde né alla lettera della Dichiarazione, né al dibattito che ne preparò l'elaborazione.

formale, si fece sentire la protesta della Commissione sulla Condizione della Donna (Commission on the Status of Women, CSW), istituita un anno dopo la nascita dell'ONU. Il dibattito fu lungo, aspro, non scontato. La Sig.ra Begtrup, presidente della CSW, non solo affermò esplicitamente che il mondo era cambiato, dopo la dichiarazione di indipendenza USA, e non era al suo linguaggio che ci si poteva richiamare, ma propose che fosse inserita nella Dichiarazione una espressione o una nota secondo la quale, ogni volta che si usava una parola di genere maschile, la norma doveva essere applicata anche alle donne, senza discriminazione alcuna.

La proposta non fu nemmeno discussa, e dunque la CSW si impegnò, con grande ostinazione, perché in ogni singolo articolo della Dichiarazione fosse adottato un linguaggio non sessista. Una battaglia, in larga misura, vinta. E' significativo tuttavia notare, sul piano stesso del linguaggio, una delle eccezioni più palesi. Agli articoli 23 e 25, nel definire il diritto dell'individuo ad un lavoro e a uno standard di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, il testo inglese dice:

“for himself and his family”.

Entrambe le espressioni (“himself”, per lui stesso, e “his”, suo) sono riferibili esclusivamente al maschile.

E' un caso, che il punto di caduta sia avvenuto proprio sulla concezione della famiglia, e sull'idea di un sostentamento familiare comunque dipendente dal salario dell'uomo? Non risulta una forte battaglia della CSW su questo terreno, ma il dibattito su come definire la famiglia fu acceso e certo non indifferente rispetto alla lettura dei diritti della persona, e della persona donna. La CSW si impegnò molto per evitare ogni definizione discriminatoria, ed ottenne risultati rilevanti, tanto più rispetto alla cultura dell'epoca, come ad esempio sulla posizione di uomini e donne nel matrimonio, all'art.16:

“essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento”.

Nel dibattito sulla famiglia, peraltro, si scontrarono non solo uomini e donne, ma diverse politiche e diverse culture, come quando il delegato libanese propose una definizione della famiglia come “dotata dal Creatore di diritti inalienabili antecedenti a tutte le leggi positive”, ed il delegato sovietico ribattè che non tutte le persone erano credenti, mentre la Dichiarazione era rivolta all'intera umanità. Il risultato, ancora una volta, fu un compromesso:

“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato”(art.16, 3).

Si parla, inutile dirlo, di famiglie eterosessuali. Ma il punto non è certo questo, non allora. Come si vedrà oltre, la questione della famiglia e la contraddizione fra riconoscimento dell'uguaglianza e modo in cui viene letta la posizione della donna nella famiglia, ritorna anche nella Costituzione italiana, e rappresenta uno dei nodi principali con cui il diritto elaborato in quegli anni non riesce a fare i conti.

1.4. Le donne tra protagonismo e conservazione: il ruolo di Eleanor Roosevelt

Nel dibattito internazionale di allora, una delle figure più rappresentative di queste contraddizioni è Eleanor Roosevelt, uno dei due principali autori della Dichiarazione Universale dei diritti umani. Nel dibattito sul linguaggio non sessista della Dichiarazione, la Roosevelt svolge un ruolo che potremmo definire “conservatore”, o di resistenza al femminismo. E' lei, ad esempio, a difendere in quanto universali espressioni come “mankind” (letteralmente “umanità”, ma a partire dalla radice “man”, che significa “uomo”, a differenza del più neutro “humankind”); e ad affermare che esse ormai appartengono al linguaggio comune sia di uomini che di donne. E d'altro canto, è lei a battersi in prima fila per i diritti delle donne nel matrimonio e nel divorzio, e in molte

altre occasioni. La sua stessa presenza, il suo ruolo centrale non solo nell'elaborazione della Dichiarazione ma nella lettura solenne del testo finale all'Assemblea, fanno di lei, per le donne di allora, quello che oggi definiremmo un "role model", un "modello di ruolo": caratterizzato non dalla subordinazione, ma da protagonismo e autorevolezza femminile.

Sarà la Roosevelt, ancora una volta, a leggere all'Assemblea Generale del 12 febbraio 1946 in cui si discute l'istituzione della Commissione sulla Condizione della Donna, una "Lettera aperta alle donne del mondo", concordata unanimemente da tutte le delegate presenti all'Assemblea, e in cui si legge:

“facciamo appello ai governi di tutto il mondo perché incoraggino le donne di tutti i paesi ad assumere un ruolo più attivo nelle vicende nazionali ed internazionali, e facciamo appello alle donne che sono coscienti delle proprie opportunità a farsi avanti, e condividere il lavoro della pace e della ricostruzione così come hanno fatto nella guerra e nella resistenza”.

Il riferimento alla guerra, e al lavoro di costruzione della pace, è naturalmente un asse portante, come in tutti i primi testi delle Nazioni Unite, e nella motivazioni stesse che hanno portato alla nascita di questa organizzazione. E' significativo però, come proprio a partire dall'esperienza della guerra, la lettera aperta propone alle donne un intreccio complesso, fra ruoli familiari tradizionali, ruolo pubblico in funzione della democrazia e della pace, e, non ultimo, partecipazione e autoaffermazione nella vita pubblica, anche e in primo luogo attraverso la solidarietà reciproca fra donne:

“le donne delle Nazioni Unite hanno di fronte a sé una importante opportunità e responsabilità:

primo, di riconoscere il progresso che le donne hanno compiuto durante la guerra e di partecipare attivamente all'impegno per migliorare i livelli di vita nel loro paese e nel pressante lavoro di ricostruzione, in modo che vi siano donne qualificate pronte ad accettare responsabilità quando nascono nuove opportunità;

secondo, di allevare i loro figli, maschi e femmine allo stesso modo, alla comprensione dei problemi del mondo e dell'esigenza di cooperazione internazionale, nonché dei problemi del loro paese;

terzo, di non consentire a se stesse di essere mal guidate oggi o nel futuro da movimenti anti-democratici;

quarto, di riconoscere che l'obiettivo della piena partecipazione alla vita e alle responsabilità del proprio paese è un obiettivo comune per raggiungere il quale le donne del mondo dovrebbero aiutarsi le une con le altre”.

Da questo intreccio fra protagonismo e tradizione, fra universalità "neutra" e pratica autonoma delle donne, nascono, come si diceva, non solo la creazione di una Commissione all'ONU, ma la stesura stessa della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e 50 anni di alterne vicende nel definire (o non riuscire a definire) e nel praticare (o non riuscire a praticare) i diritti di tutti e di tutte, in tutto il mondo.

3. L'impatto del movimento delle donne nelle sedi internazionali negli anni settanta

3.1. La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne: genesi e contesto storico

Così come in Italia, anche a livello internazionale gli anni '70 segnano una svolta nella storia delle donne. Non è un dunque un caso, se la Convenzione per l'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), viene adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio in chiusura di questo decennio, il 18 dicembre 1979, ed entra in vigore il 3 settembre 1981, all'aprirsi del decennio seguente.

Ciò non significa che la Convenzione porti solo il segno del femminismo (per lo più di matrice occidentale) degli anni '70. Nel processo che porta all'adozione del più importante trattato internazionale specificamente rivolto alle donne, concorre anche l'evolversi del diritto internazionale e dello stesso dibattito dell'ONU sulla questione del rapporto fra diritti umani, pace e sviluppo, ed il peso sempre crescente che in questo dibattito assumono protagonisti nuovi, rispetto a quelli in scena nel primo dopoguerra: certamente le donne, ma anche (e in prima fila anche fra le donne) i popoli dei paesi in via di sviluppo. Gli anni '60 e '70 sono infatti gli anni in cui le Nazioni Unite più si caratterizzano come forum di tutti i paesi del mondo: gli anni seguiti all'indipendenza di molti paesi coloniali, gli anni del protagonismo dei non allineati e dell'impegno dei paesi in via di sviluppo (nonché dei paesi del blocco socialista) per promuovere con forza la cosiddetta "seconda generazione" dei diritti umani, cioè i diritti economici, sociali e culturali. In questi processi, e nella critica ad ogni visione semplicistica e lineare dello sviluppo, comincia ad emergere come sempre più centrale la rilettura del ruolo e della soggettività femminile, non più viste come variabili dipendenti dei processi di sviluppo, ma come condizioni che ne determinano la qualità e ne orientano la direzione.

Non a caso, la prima proposta di integrare in un unico documento i principi di non discriminazione contenuti nei vari trattati dal 1945 in poi, è già del 1963, su pressione della CSW: da questa pressione nacque, nel 1967, la Dichiarazione per l'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (DEDAW), e solo più di dieci anni dopo, come si è visto, un testo molto più vincolante per tutti gli stati quale la CEDAW. A cavallo fra questi due passaggi istituzionali, gli sconvolgimenti di Praga e del Vietnam, e l'ondata del 1968, con i movimenti studenteschi e giovanili che in tutto il mondo rimettono in discussione culture e pratiche del dominio sia nella vita pubblica che nella famiglia, dando poi origine, in parte direttamente in parte indirettamente, alla rivoluzione ben più profonda del neofemminismo.

3.2. La Conferenza di Città del Messico

Una delle sedi in cui per la prima volta l'impatto e l'intreccio fra queste diverse rivoluzioni diviene visibile anche a livello ONU è la Conferenza Mondiale delle Donne, che le Nazioni Unite organizzano a Città del Messico nel 1975, anno che l'Assemblea Generale aveva proclamato Anno Internazionale della Donna. Alla Conferenza partecipano le delegazioni di 133 paesi, e 113 di esse sono guidate da donne. Inoltre, in parallelo alla Conferenza ufficiale dei governi si svolge un incontro parallelo, la "Tribuna dell'Anno Internazionale della Donna", in cui seimila rappresentanti di organizzazioni non governative per la prima volta discutono e mettono a confronto le esperienze delle donne nei cinque continenti, su una serie vastissima di argomenti.

Al centro, nella conferenza ufficiale come in quella delle organizzazioni non governative, alcuni temi che ritroveremo poi ricorrenti nelle conferenze seguenti, a Nairobi e a Pechino: l'uguaglianza, lo sviluppo, la pace. Temi apparentemente "tradizionali": eppure ciascuna di queste conferenze (e soprattutto quella di Pechino, di cui tratteremo al capitolo 7) dà di queste tre aree tematiche una lettura non scontata, e sempre in stretta relazione con il dibattito e l'azione del movimento delle donne nel mondo.

A Città del Messico, si riprende il tema della critica allo sviluppo, e della non subalternità, ma anzi centralità del ruolo femminile in qualsiasi politica che voglia affrontare alla radice temi quali la povertà, la malnutrizione, l'esplosione demografica, l'analfabetismo. La Dichiarazione ed il Piano d'Azione che emergono dalla conferenza, così come i successivi testi della Conferenza di Pechino, non sono documenti vincolanti, ma saranno alla base degli obiettivi per il Decennio delle Donne, proclamato dall'ONU per il periodo 1976-85: alfabetizzazione e uguale accesso delle donne a tutti i livelli di istruzione; formazione professionale e uguali opportunità di lavoro; leggi che garantiscano la parità salariale, nonché uguali possibilità di partecipazione in politica e sul lavoro; servizi di educazione sanitaria e altre forme di sostegno alle donne nelle zone rurali; parità di diritti su matrimonio, nazionalità e commercio; riconoscimento del valore economico del lavoro domestico.

Come si vede, un insieme di temi, in cui la dimensione economica, sociale e culturale si intreccia a quella dei diritti civili e politici, prefigurando quella che sarà l'impostazione ed il contenuto (anche per questo fortemente innovativo) della Convenzione CEDAW.

3.3. La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne: definizione di discriminazione e lotta agli stereotipi

La Convenzione è composta di 30 capitoli, di cui 16 "di sostanza" (cioè di definizione dei diritti tutelati e degli obblighi per gli stati), e gli altri di definizione degli organismi di controllo, delle procedure, ecc.

Nell'articolo 1, si dà per la prima volta una definizione di ciò che si intende per "discriminazione contro le donne":

“ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o di distruggere il riconoscimento, il godimento e l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità fra l'uomo e la donna”.

Gli obblighi che la Convenzione impone agli stati parte (cioè agli stati che l'hanno ratificata) sono notevolmente impegnativi. Secondo quanto definito dall'art.2, infatti, il principio di non discriminazione e di uguaglianza fra i sessi non va solo iscritto nella legislazione, ma deve essere garantito dalla pratica, sia giudiziaria che della società civile: si richiede infatti di eliminare la discriminazione praticata da "persone, enti e organizzazioni di ogni tipo", nonché di prendere ogni misura adeguata per modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie. Quest'ultimo punto fu molto controverso, ed è singolare notare che gli interventi tesi a rendere più "morbida" questa norma vennero, in particolare, da Marocco, Mali e Stati Uniti.

Come si è detto, i temi trattati dalla Convenzione CEDAW sono estremamente vasti: dalle misure per tutelare i diritti delle donne nelle zone rurali (art.14) a quelle contro lo sfruttamento della prostituzione e la tratta delle donne (art.6); dalla garanzia dell'uguaglianza di fronte alla legge (art.15) e alla uguale partecipazione alla vita politica (art.7), agli organismi decisionali, alla rappresentanza nelle sedi internazionali (art.8) fino

all'uguaglianza nello sport (art.13), nell'accesso al credito (idem), nella concessione o perdita della nazionalità (art.9).

Due articoli che possono essere di particolare interesse per chi studi la Convenzione CEDAW in relazione ad un proprio impegno didattico, sono l'art.10, dedicato all'eliminazione delle discriminazioni nel campo dell'istruzione (dall'accesso agli studi, all'orientamento professionale, alle borse di studio, l'educazione permanente, lo sport. ecc.); e l'art.5, dedicato al superamento degli stereotipi, e alla modifica dei modelli di comportamento socio-culturali. Afferma quest'ultimo:

“Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne...”

(art.5. CEDAW)

Proprio sul tema degli stereotipi, e del modo in cui vengono riproposti attraverso la formazione, è da notare una delle raccomandazioni che il Comitato CEDAW ha trasmesso al governo italiano, a seguito della presentazione del Terzo rapporto periodico:

“Il Comitato ha espresso preoccupazione per l'inadeguatezza degli sforzi compiuti per combattere contro gli stereotipi attraverso l'istruzione e (...)ritiene essenziale che i libri di testo e i materiali formativi vengano esaminati e revisionati, con l'obiettivo di presentare il ruolo delle donne e degli uomini in maniera non stereotipata”

3.4. La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne:il tema del lavoro.

Particolarmente dettagliate le norme in materia di lavoro definite all'articolo 11 della CEDAW: esse partono non solo dall'affermazione dei diritti, ma dall'impegno degli stati a prendere misure adeguate per il loro effettivo esercizio, su base di parità fra uomo e donna. Significativo il modo in cui questa elencazione dei diritti mette al primo punto:

“il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano”

A questa affermazione, segue un elenco molto preciso degli ambiti in cui vanno eliminate le discriminazioni, e che spazia dall'accesso all'impiego alla formazione, dai diritti in materia di pensionamento e sicurezza sociale a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a tutti gli aspetti (non solo giuridici ma anche sociali) relativi al rapporto fra diritto al lavoro, matrimonio e maternità.

Un punto di questo articolo che è stato oggetto di è quello relativo alla parità salariale, che chiede agli stati di assicurare

“il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di uguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro.

Il punto più rilevante di questa norma è la definizione di “uguaglianza di trattamento per un lavoro di uguale valore”. si tratta di una formulazione notevolmente avanzata, rispetto a quella più comune di “uguale salario per uguale lavoro”, che non riesce a incidere sulle realtà più diffuse di disparità salariale, legate alla sottovalutazione sia sociale che salariale dei lavori (non uguali ma “diversi”) tradizionalmente svolti dalle donne, anche se di uguale valore rispetto a quelli degli uomini. Come si vedrà al capitolo 8, in realtà come il Trattato dell'Unione Europea questa definizione più avanzata è stata recepita solo nel 1997.

Un altro punto che ha particolare attinenza ai temi del lavoro (anche se non esclusivamente ad essi), è quello citato all'articolo 4 della Convenzione. In esso si

introduce, sia pure non menzionandole esplicitamente, il tema delle “azioni positive”, cioè quelle azioni o misure tese a “correggere” una posizione di svantaggio sociale o attraverso quote garantite (nelle assunzioni, nei percorsi di carriera, nell’accesso all’università, ecc.), o attraverso facilitazioni sul piano della formazione, dell’inserimento lavorativo, delle condizioni sociali, ecc. Si tratta di una pratica diffusasi soprattutto negli Stati Uniti (“affirmative action”), e inizialmente rivolta a eliminare la condizione di svantaggio della popolazione nera, per estendersi poi solo in un secondo momento ad altre minoranze e alle donne. Nella Convenzione CEDAW, le azioni positive vengono contemporaneamente reinterpretate, legittimate e circoscritte:

“L’adozione di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’uguaglianza tra uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti”

Come si può immaginare, il tema fu molto controverso sia al momento della adozione di questo articolo che negli anni successivi, e lo è tuttora. Su di esso torneremo al capitolo 8.

3.5. La Convenzione per l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne: problemi e omissioni.

All’art.12, la CEDAW affronta il tema delle misure per eliminare ogni discriminazione nell’assistenza sanitaria, ribadendo contemporaneamente che, nonostante questa scelta “paritaria”, alle donne vanno comunque forniti servizi adeguati, e se necessario gratuiti, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto. In questo stesso articolo si accenna alla pianificazione familiare, e il tema ritorna all’art.16, in cui si afferma che vanno assicurati alle donne, in condizioni di parità con gli uomini:

“gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione e ai mezzi necessari per esercitare tali diritti”

Nonostante la presenza di queste norme, e di norme molto dettagliate allo stesso articolo 16 sull’uguaglianza dei diritti rispetto al matrimonio e alle responsabilità genitoriali, è probabilmente proprio sul terreno della vita privata e della sessualità, che la convenzione mostra di più i suoi limiti.

Come si vedrà al capitolo 5, peraltro, è solo nel 1993 che matura la nozione di “diritti riproduttivi” e solo nel 1994 compare in un accordo fra stati, sia pure fra mille compromessi e cautele, la parola “aborto”. Nei primi due rapporti che l’Italia ha presentato all’ONU sull’applicazione della Convenzione CEDAW, a questa omissione si è compensato inserendo i problemi relativi all’aborto (considerati tema di tale rilevanza rispetto alla lotta alle discriminazioni da non poter essere omessi) nella parte relativa all’art.12, e cioè alla tutela della salute. Pur comprendendo le motivazioni di questa scelta, il terzo rapporto (elaborato dal nuovo Ministro per le pari opportunità) ha ritenuto di introdurre un’innovazione, informando sull’applicazione della legge 194 (vedi capitolo ...) proprio in riferimento al comma sopracitato dell’articolo 16: in altre parole, non come problema sanitario, ma come uno degli aspetti del diritto di decidere liberamente il numero e l’intervallo delle nascite.

Altre innovazioni introdotte dal terzo rapporto italiano riguardano l’inserimento del tema della violenza contro le donne (anch’esso mancante dalla CEDAW, e in altri rapporti trattato al capitolo salute), sotto la voce dei diritti fondamentali (art.3), affermando che:

“Negli ultimi decenni, una nuova frontiera dei diritti umani e delle libertà fondamentali è stata individuata dai movimenti delle donne, e dalla crescita diffusa di una nuova coscienza femminile. Il pieno controllo sulla propria vita e sul proprio corpo, la libertà dalla violenza, la libertà di scelta in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, vengono ormai considerati dalla maggioranza delle donne parte integrante delle loro libertà fondamentali e in genere dell’ambito dei diritti umani”

Con le stesse motivazioni, il rapporto esamina alla voce diritti fondamentali i temi della violenza domestica e del razzismo, anch’essi assenti dalla Convenzione, eppure di rilevanza enorme nella lotta alle discriminazioni.

3.5. La Convenzione per l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne: ratifiche, riserve, meccanismi di controllo

La Convenzione CEDAW fu approvata dall’Assemblea Generale con 130 voti a favore, nessun voto contrario e 11 astensioni. Ciò non significa che essa sia stata frutto di intenti unanimi. A tutt’oggi, su 185 stati membri dell’ONU, la CEDAW è stata ratificata da 155, e fra i paesi che non hanno ratificato figurano sia casi più prevedibili che altri sorprendenti, quali gli Stati Uniti. Per questi ultimi, più che di opposizione ai contenuti di sostanza, si tratta di una forte diffidenza del Congresso americano verso i vincoli imposti a livello internazionale; tanto che tuttora, nonostante un impegno diretto della Presidenza Clinton, la ratifica giace presso il Congresso, e non si è ancora sbloccata. Numerosi documenti delle Nazioni Unite, e con ulteriore enfasi in occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, hanno auspicato una ratifica universale della Convenzione CEDAW entro il 2000.

Più ancora delle ratifiche, sono interessanti, per comprendere il carattere controverso di molte norme, le “riserve” apposte da alcuni stati (49 in tutto) al momento della ratifica: atti cioè con cui lo stato in questione limita la portata della propria adesione. Diversi stati, ad esempio, (Libia, Malesia, Maldive, Tunisia, Egitto, Bangladesh) hanno apposto riserve su tutta la Convenzione, o su alcuni articoli, dichiarando, in una forma o nell’altra, che la loro adesione alla CEDAW non doveva comunque entrare in contrasto con la legge islamica, o Shari’a; mentre l’Algeria ha invocato la non disponibilità ad applicare norme che fossero in contrasto con il proprio Codice della Famiglia, il quale priva le donne di ogni forma di uguaglianza e dignità, tanto da aver suscitato una massiccia mobilitazione contraria da parte delle democratiche algerine (una mobilitazione che oggi, nonostante i massacri, è tuttora in corso).

Altre riserve significative alla Convenzione CEDAW sono state poste da Iraq, Malawi, Bahamas, Fiji, Kuwait, Israele, Austria, Malta, Singapore, Germania, Thailandia, Nuova Zelanda, Turchia, Giordania; mentre le riserve di Belgio, Lussemburgo, Spagna e Regno Unito sono relative esclusivamente alla successione al trono, rispetto alla quale questi stati rifiutano il principio di uguaglianza e continuano a preferire gli eredi maschi.

Sulle riserve più gravi, ed in particolare quelle legate a presunte motivazioni religiose, sono state sollevate molte obiezioni, in quanto si è ritenuto che esse di fatto vanificassero l’adesione dello stato alla convenzione stessa. Lo scontro fra norme anti-discriminatorie e interpretazioni più retrive della Shari’a è rimasto uno dei temi aperti anche nelle seguenti convenzioni internazionali, ed in tutte le sedi interpretative e di controllo sull’applicazione della CEDAW.

Di essi, il più rilevante e stabile è il Comitato CEDAW, istituito dall’art.17 della Convenzione proprio con il fine di esaminarne l’applicazione. Significativamente, tutte le 23 esperte indipendenti che attualmente compongono il Comitato CEDAW sono donne, e così è stato per la gran parte della vita del Comitato stesso. Il ruolo principale del Comitato CEDAW, oltre all’elaborazione di raccomandazioni generali, consiste

nell'esame dei rapporti periodici che ciascuno stato è tenuto a rappresentare periodicamente, e nell'elaborazione di linee guida per la loro stesura. L'Italia ha finora presentato tre rapporti periodici, l'ultimo dei quali da parte dell'attuale governo, nel luglio 1997. Il nostro paese partecipa inoltre attivamente alla discussione in seno alla CSW sull'elaborazione di un Protocollo opzionale al Convenzione CEDAW, che consenta a persone singole il diritto di petizione individuale sulle materie da essa trattate, così come avviene per altre convenzioni quali quella sui diritti civili e politici, quella contro la discriminazione razziale, quella contro la tortura.

5. Da Vienna al Cairo: nominare la differenza, nominare le contraddizioni, rinominare i diritti. Libertà dalla violenza, diritto allo sviluppo. Diritti riproduttivi, sessualità, aborto.

5.1. Sovranità dei diritti e sovranità degli stati

Negli anni '90 il dibattito sull'universalità dei diritti e la revisione degli strumenti internazionali a loro tutela subiscono una forte accelerazione, all'interno della quale assumono un ruolo centrale non solo il tema dei diritti delle donne, ma l'influenza diretta della soggettività femminile, sia individuale che organizzata. I passaggi fondamentali di questa evoluzione avvengono non tanto nella riscrittura di nuovi trattati, quanto nelle discussioni e decisioni assunte in diversi organismi delle Nazioni Unite, ed in particolare in tre conferenze mondiali: la Conferenza mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel giugno del 1993, la Conferenza mondiale su popolazione e sviluppo (Cairo, 5-13 settembre 1994) e la quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), di cui tratteremo al capitolo 7.

Sul piano dell'universalità dei diritti, la Dichiarazione di Vienna e il Piano d'Azione della Conferenza affermano un punto di principio non irrilevante: i diritti umani devono essere considerati una norma universale, indipendentemente dagli standard dei singoli stati-nazione. In altre parole, la sovranità dei diritti è al di sopra della sovranità degli stati, che pure (nel bene nel male) rappresenta un principio cardine e pressochè inviolabile del funzionamento stesso delle Nazioni Unite.

La distanza fra questo principio e la realtà dei fatti (comprendendo in questi fatti anche gli stessi comportamenti dell'ONU) è naturalmente molto grande. Purtroppo, esso è stato affermato, ed il punto rimane aperto, anzi riaperto giorno dopo giorno dalle vicende, spesso tragiche, che questo fine secolo ripropone all'attenzione della comunità internazionale. Si pensi alla discussione sul diritto di "ingerenza umanitaria" anche nei confronti interni agli stati, e alla difficoltà di scioglierne i nodi di fronte a crisi come quella della ex Jugoslavia, della Somalia, dell'Algeria. O al dibattito interno all'OIL sugli standard minimi da rispettare in materia di diritti dei lavoratori: dibattito in cui si richiede che sulle questioni fondamentali (come il divieto del lavoro minorile) tutti gli stati che aderiscono all'organizzazione siano tenuti a rispettare questi standard, indipendentemente dalla loro ratifica o meno delle convenzioni in materia, e dalle loro norme di diritto nazionale. O ancora, a una delle poche norme realmente innovative introdotte nel Trattato di Amsterdam, che introduce nuove forme di sanzioni per gli stati che violino i principi e i diritti fondamentali su cui si basa l'Unione Europea.

Si potrebbe continuare, e su ciascun esempio citato contare i successi e le sconfitte, l'aprirsi di nuove prospettive e la cancellazione antica e nuova non solo dei diritti, ma della dignità e della vita stessa delle persone. Non è questa la sede, e non ci sarebbe spazio per farlo. Non è inutile, tuttavia, ai fini del nostro studio, tenere presente questa che potremmo chiamare "l'altra faccia possibile" del processo di mondializzazione: non solo globalizzazione dell'economia e della finanza, con l'insieme di potenzialità e mostruosità che essa produce, ma anche una possibile mondializzazione dei diritti, in cui la perdita di potere e di sovranità nazionale non rappresenta più una minaccia, ma un'opportunità da cogliere fino in fondo: prima di tutto per le donne.

5.2. La Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani: nominare la differenza

"I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti umani universali. La partecipazione piena e paritaria delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale a livello nazionale, regionale ed

internazionale, e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale”.

(parte I, par.18)

Con queste parole, la Dichiarazione di Vienna e il relativo Programma d’Azione affermano un principio che supera e incalza tante legislazioni e prassi nazionali: il passaggio da una visione “neutra” dei diritti umani universali alla scelta di nominare esplicitamente (come condizione stessa dell’universalità) i diritti delle donne e delle bambine -- in altre parole, la differenza di genere. Ciò non significa che con la Conferenza di Vienna il discorso sui diritti umani a livello internazionale abbia automaticamente fatto il salto verso quel “diritto sessuato” che molta parte della riflessione femminista auspica. Significa però che, in particolare negli anni ‘90, l’intreccio fra quel livello di riflessione e la riscrittura degli ambiti e degli strumenti del diritto internazionale si fa più stretto, anche grazie ad una presenza e ad un protagonismo delle organizzazioni di donne e di singole donne che operano a livello internazionale.

Uno dei terreni su cui la Conferenza di Vienna traduce questa scelta di fondo, è nella grande attenzione che essa dedica al tema della violenza contro le donne, anzi, come si afferma nei documenti, alla ***violenza basata sul genere (gender-based violence)***. Siamo infatti negli anni in cui sempre più si diffonde una nuova terminologia, per lo più di matrice femminista, di cui l’espressione “gender” (“genere”, o in altri casi “di genere”) è sempre più frequentemente preferita alla parola “sesso”, “sessuale”, “di sesso”. In un testo ufficiale dell’ONU, quale il Rapporto sullo Stato della Popolazione nel Mondo 1997, pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, l’uso della parola “genere” vien illustrato così:

“ Genere’si riferisce ai ruoli, costruiti socialmente, ascrivibili ai maschi e alle femmine. Tali ruoli, anche se basati su differenze biologiche, sono appresi; cambiano continuamente e variano enormemente fra le culture e al loro interno. Le questioni di genere, quindi, hanno a che fare con le differenze fra ciò che gli uomini e le donne fanno, e con il modo in cui i loro ruoli definiti socialmente li avvantaggiano o li danneggiano. Concernono anche l’accesso alle risorse, all’autonomia e al controllo che risultano da specifici diritti, ruoli, potere o relazioni, responsabilità o aspettative assegnati agli uomini e alle donne”

Sul concetto di genere, differenza di genere e “punto di vista di genere”, torneremo in sede di illustrazione dei risultati e dell’esperienza della Conferenza di Pechino.

5.3. La violenza basata sul genere

Torniamo al tema della violenza. Anche su questo tema, e particolarmente su di esso, la Dichiarazione di Vienna non si limita a ribadire le norme “neutre” del diritto internazionale sulla dignità della persona umana, ma decide di nominare il problema della violenza che si produce all’interno del rapporto fra i sessi (o piuttosto, noi diremmo, all’interno del conflitto, della contraddizione irrisolta):

***“La violenza basata sul genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, comprese quelle che sono risultato di pregiudizi culturali e tratta internazionale, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana, e devono essere eliminate”.*(parte I, art.18)**

In realtà, il testo prodotto a Vienna non nasceva solo all’interno di quella conferenza, e del più generale dibattito sui diritti umani, ma si ricollegava al lavoro fatto dalla CSW e dal Comitato CEDAW nell’elaborazione della Dichiarazione sull’eliminazione di ogni violenza contro le donne, poi adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 dicembre del 1993. E’ nella Dichiarazione, infatti che troviamo la definizione più estensiva di cosa si debba intendere per “violenza contro le donne”:

“ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”(art.1)

Possono apparire concetti scontati: in realtà, non era affatto scontato nel diritto internazionale precedente, né lo è nelle leggi e nei comportamenti di molti stati, il riferimento alla **“sofferenza fisica, sessuale o psicologica”**, né alla uguale gravità di questi atti sia che essi avvengano nella sfera pubblica che in quella privata (la Dichiarazione, all’articolo 2, nomina esplicitamente la violenza in famiglia, tema per lunghissimo tempo tabù, e tuttora trattato in molte normative nazionali come meno grave della violenza ad estranei). Non sono, neanche in Italia, temi e concetti scontati. Basti pensare, nel nostro paese, al travagliato percorso della legge contro la violenza sessuale, alla pratica sessista dei tribunali, alle stesse difficoltà che sta incontrando nel suo percorso parlamentare il disegno di legge del governo per l’allontanamento del coniuge violento dal domicilio familiare.

5.4. In Europa: Zero Tolerance verso la violenza contro le donne

L’esigenza di rilanciare con forza l’iniziativa volta a sradicare la violenza contro le donne è stata recentemente ripresa con forza dal Parlamento Europeo in una risoluzione del settembre 1997 fondata sul concetto di **“Zero Tolerance”**, e cioè: nessuna tolleranza, ma intransigenza totale nei confronti della violenza contro le donne. In essa, il PE

“sottolinea l’importanza di eliminare il silenzio che circonda la violenza nella società e in particolare il tabù sulla discussione concernente la violenza all’interno della famiglia; fa presente che qualsiasi discussione sulla violenza nei confronti della donna deve avvenire dal suo punto di vista, con l’obiettivo di conferirle dei poteri”

La seconda parte di questo paragrafo, ed in particolare il concetto di **“empowerment”**, o conferimento di poteri, è risultato diretto dell’elaborazione prodotta alla Conferenza di Pechino, di cui tratteremo al capitolo 7. Quanto alla prima parte, è importante notare come essa si ricollega anche ad un altro punto, in cui si invitano la Commissione e gli Stati membri a

“indagare sul legame fra violenza sulle donne e violenza sui bambini nonché sul ciclo di abusi cui ciò potrebbe condurre e che si perpetua nelle generazioni”

Una raccomandazione che non sembra inutile ricordare, in un paese come il nostro in cui ancora si ritiene che la minaccia più grave per le donne sia lo stupratore sconosciuto incontrato per strada, e in cui di fronte alla violenza sui minori, si pensa prima di tutto alla vigilanza davanti alle scuole, e si continua a non fare i conti con il dato numerico del 70% degli abusi commessi in famiglia.

Detto ciò, vale comunque la pena di soffermarsi sulla vastissima gamma di misure e di politiche che il Parlamento Europeo propone agli stati per sradicare davvero la violenza contro le donne. Si tratta infatti di un vero e proprio piano globale che propone, fra le altre cose:

- campagne informative e di sensibilizzazione a tutti i livelli;
- finanziamenti per diversi servizi di supporto alle vittime di violenza, quali rifugi, linee telefoniche, sostegno al reinserimento sociale;
- revisione di leggi, procedure giuridiche, sistemi di raccolta dei dati statistici;
- iniziative mirate su problemi specifici quali la tratta delle donne, la pornografia infantile, le violenze subite dalle donne migranti, le molestie sessuali sul lavoro;
- programmi mirati ai responsabili delle violenze;
- iniziative di formazione per tutti gli operatori interessati (polizia, organigiudiziari, operatori sanitari e sociali, ecc.).

Di particolare interesse per chi studia queste questioni ai fini di un loro inserimento nella didattica, è il punto della Risoluzione in cui si esorta a

“varare un programma destinato alle scuole e teso ad aumentare la consapevolezza tra ragazzi e ragazze circa gli effetti della violenza a sfondo sessuale, nonché a sviluppare strumenti di collaborazione per risolvere i conflitti, al fine di contrastare quegli atteggiamenti e quei comportamenti che tendono tra l’altro a considerare il corpo della donna come merce e che inevitabilmente conducono verso la violenza”.

Da ricordare, infine, per completare sia pure sommariamente il quadro delle iniziative internazionali sul tema della violenza contro le donne, la nomina nel 1994 del Relatore speciale sulla Violenza contro le Donne. Si tratta del primo e finora unico caso di procedura di indagine ONU con un mandato specifico riferito alle donne: raccogliere ed analizzare dati globali e raccomandare misure mirate a sradicare la violenza contro le donne a livello internazionale, regionale e nazionale. Il Rapporto preliminare del Relatore, signora Rhadika Coomaraswamy, presenta un’analisi molto ampia dei tipi e delle cause della violenza, delle responsabilità degli stati, e di diverse forme in cui la violenza si esplica: dalla violenza in famiglia allo stupro, dalle molestie sessuali sul lavoro alle pratiche tradizionali dannose (mutualazioni genitali femminili, preferenza per i figli maschi, violenze legate alla dote, matrimoni precoci e coatti), dalla prostituzione alla violenza contro le lavoratrici migranti, dalla violenza contro le detenute alle violenze subite dalla donne in situazioni di guerra e dalla donne rifugiate. Su ciascuno di questi temi, il Rapporto propone, oltre a molti elementi di analisi, proposte e raccomandazioni ai governi degli stati membri e alle organizzazioni intergovernative e non governative.

5.5. La Conferenza del Cairo: nominare e declinare nuovi diritti.

Come si diceva in apertura, un altro salto nell’affermazione dei diritti umani delle donne si è registrato, sempre nel 1994, alla Conferenza internazionale su popolazione sviluppo del Cairo. Una conferenza vivace e affollatissima, cui parteciparono ben 180 stati membri delle Nazioni Unite, e che fu sede di dibattito aceresissimo e di difficili mediazioni, ma anche di un ulteriore allargamento della nozione di diritti umani, in particolare con l’introduzione di due concetti: il diritto allo sviluppo e il concetto di “diritti riproduttivi”. Si afferma infatti nel Programma d’Azione della Conferenza:

“il diritto allo sviluppo è un diritto universale e inalienabile ed è parte dei diritti umani fondamentali, e la persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo”

All’elaborazione di questa lettura dello sviluppo (“people-centered development”), le donne del Sud del mondo, ed in particolare le organizzazioni non governative e di base, hanno dato un contributo fondamentale. Esso è partito dalla critica all’idea che “sviluppo” fosse un concetto neutro, e che l’unica strada per i paesi del Sud del mondo fosse quella di ripercorrere il modello dei paesi industrializzati, magari attraverso finanziamenti per “grandi opere” distruttive dell’ambiente, quali dighe, riconversioni massicce delle culture, grandi impianti industriali; finanziamenti che, tra l’altro, contribuiscono a strangolare questi paesi nella morsa del debito.

Lo sviluppo centrato sulla persona umana, al contrario, non violenta l’ambiente, né la molteplicità delle culture e delle esperienze: punta invece ad interagire con esse, e a far leva sulla soggettività delle persone, e in particolare delle donne. Sono le donne, infatti, il soggetto principale che nelle società rurali di tanti paesi del Sud gestiscono la produzione agricola, il piccolo commercio, le fonti stesse di sostentamento e di coesione sociale della comunità. Sono le donne i soggetti che più hanno saputo far fruttare i progetti di microcredito e creazione di piccola impresa, in paesi come l’India, il Madagascar, il Paraguay, il Sudan. E sono ancora le donne, i soggetti senza i quali non potranno mai decollare gli investimenti essenziali per uno sviluppo “centrato sulle persone”: gli

investimenti in istruzione, assistenza sanitaria di base, lotta alla povertà. Le donne: la loro soggettività, la loro esperienza, il maggiore o minor grado di libertà che riescono ad esercitare nel controllo sul proprio corpo, nella sessualità, nei rapporti personali, familiari e sociali. Afferma il Rapporto ONU sullo stato della popolazione 1997:

“Tali esperienze confermano il fatto che i benefici di un controllo individuale sulla vita riproduttiva ed economica si rinforzano a vicenda. Il miglioramento dei mezzi di sostentamento, mentre assicura l’accesso ai servizi sanitari per la riproduzione e all’informazione, rafforza l’autostima delle donne, la loro sicurezza, la loro partecipazione alla politica e alla vita della comunità, il potere decisionale e la loro posizione nella famiglia. Ne beneficiano sia loro che le famiglie, e le comunità prosperano”

Fu proprio il Direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, la Dr.ssa Nafis Sadik, una delle principali protagoniste della battaglia condotta alla Conferenza del Cairo per affermare i diritti delle donne, e la loro centralità sia rispetto allo sviluppo che rispetto alle politiche in materia di popolazione, di famiglia, di vita sessuale e riproduttiva. “Non permetteremo a noi stesse di essere messe a tacere”, affermerà due anni dopo, nell’intervento alla Conferenza di Pechino. E certo non si lasciò mettere a tacere dall’opposizione dei paesi più conservatori e delle posizioni più chiuse delle gerarchie ecclesiastiche, nella sua determinazione, con il sostegno delle femministe e dei settori più avanzati dei paesi occidentali, a introdurre nel novero dei diritti umani fondamentali una nuova categoria di diritti: i diritti riproduttivi.

5.6. Diritti riproduttivi e sessualità: innovazioni e contraddizioni

“I diritti riproduttivi abbracciano alcuni diritti umani che sono stati già riconosciuti dalla leggi nazionali, dai documenti internazionali sui diritti umani e da altri documenti adottati all’unanimità dalla Nazioni Unite. Tali diritti si basano sul riconoscimento del diritto basilare di tutte le coppie e dei singoli individui di decidere liberamente e responsabilmente sul numero, il momento e l’intervallo fra le nascite dei propri figli, di avere i mezzi e le informazioni necessarie per esercitare tale diritto, e di ottenere i migliori standard di salute sessuale e riproduttiva. Ciò comporta anche il diritto di ognuno a prendere decisioni relative alla riproduzione senza essere oggetto di discriminazioni, coercizioni o violenze, come espresso nei documenti sui diritti umani”.

(par 7.3., Programma d’Azione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo)

Si tratta, come si può notare, di una visione ancora fortemente sbilanciata sul controllo della procreazione, e su una lettura della sessualità collocata nella categoria del diritto alla “salute”, più che sul terreno della libertà, dell’affettività, della relazione con se stesse e con gli altri. E contemporaneamente, si marca qui un’innovazione forte del diritto internazionale e dei diritti umani; un’innovazione ulteriormente rafforzata dal modo in cui si affronta, nel programma d’azione, il tema della sessualità e del rapporto tra i sessi:

“La sessualità umana e il rapporto fra i sessi sono strettamente interdipendenti e insieme influenzano la capacità di uomini e donne di raggiungere e mantenere la salute sessuale e di gestire la vita riproduttiva. Le relazioni paritarie tra uomini e donne in materia di rapporti sessuali e di riproduzione, oltre al totale rispetto dell’integrità fisica del corpo umano, richiedono il rispetto reciproco e la volontà di accettare responsabilità per le conseguenze del comportamento sessuale. Il comportamento sessuale responsabile, la sensibilità e la parità nelle relazioni tra i sessi, specialmente se insegnate durante gli anni della formazione, incoraggiano e favoriscono l’instaurarsi di unioni armoniose e rispettose fra uomini e donne”

(par 7.4., Programma d'Azione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo)

Come su altri terreni, anche su questo le acquisizioni del Cairo vennero poi ulteriormente arricchite nella Conferenza di Pechino, (sia pure ancora all'interno dei paragrafi dedicati alla salute), nominando finalmente il diritto all'autodeterminazione nella sessualità come uno dei diritti e le libertà fondamentali:

“I diritti fondamentali delle donne includono il diritto ad avere il controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, senza coercizione, discriminazione e violenza” (paragrafo 96, Piattaforma d'Azione della Conferenza di Pechino)

Come può facilmente immaginarsi, non fu una conquista facile, come non lo fu la vera e propria rottura operata alla Conferenza del Cairo. Lo scontro fu aspro, in particolare con i paesi islamici più conservatori e con il Vaticano, che non a caso su tutti questi temi appose riserve pesanti

5.7. Il difficile nodo dell'aborto

Fra i terreni di scontro più pesante, come era prevedibile, la questione dell'aborto. Per la Chiesa, un punto di principio invalicabile, in una concezione che assimila direttamente l'aborto all'omicidio. Per la maggior parte delle organizzazioni delle donne, per molti governi europei, per le organizzazioni internazionali, dell'ONU e non, che si occupano di popolazione e diritti riproduttivi, un nodo ineludibile se si vuole davvero garantire la possibilità di scelta nella procreazione. Per molti altri governi, un'esperienza da cancellare, ignorare o punire: e comunque non nominabile tenendo conto dei diritti e della soggettività delle donne. Il testo su cui faticosamente si costruì il compromesso al Cairo riuscì solo parzialmente a comporre visioni e interessi così lontani fra loro: non riuscì, ad esempio, ad ottenere il consenso del Vaticano. E' un testo lungo, più di quanto sia consuetudine in questo tipo di documenti; ma vale la pena, proprio per la sua complessità e delicatezza, di citarlo integralmente.

“In nessun caso l'aborto deve essere incoraggiato come metodo di pianificazione familiare. Tutti i governi, le organizzazioni intergovernative e non governative del settore sono sollecitati a rafforzare il loro impegno nei confronti della salute delle donne, a occuparsi dell'impatto sulla salute dell'aborto a rischio, inteso come un importante problema di salute pubblica, e a far diminuire il ricorso all'aborto tramite servizi di pianificazione familiare potenziati e migliorati. Bisogna accordare la massima priorità alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e tentare di eliminare la necessità di ricorrere all'aborto. Le donne che hanno gravidanze indesiderate devono avere accesso immediato alle informazioni appropriate e ricevere consigli che tengano conto degli aspetti psicologici e umani. Qualsiasi misura o cambiamento relativi all'aborto, nell'ambito del servizio sanitario, possono essere decisi soltanto a livello nazionale o locale in accordo con le legislazioni nazionali. Nei casi in cui il ricorso all'aborto non è contrario alla legge, questa pratica non deve essere a rischio. In tutti i casi, le donne devono avere accesso a servizi di qualità per affrontare le complicazioni dovute all'aborto. Servizi di consulenza post-aborto, di informazione e di pianificazione familiare devono essere offerti prontamente, perché anche questo contribuisce a evitare il ripetersi degli aborti”.

(par 8.25., Programma d'Azione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo)

La prima frase del testo, come si può notare, è molto simile a quella che ritroviamo nella legge che regola l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, la 194. E' certamente una frase che tende a rassicurare gli oppositori dell'aborto, e

contemporaneamente non si può considerare un “compromesso”. In realtà, nessuna organizzazione o governo fra coloro che negoziarono al Cairo (e nei fatti, anche in Italia, nessuna realtà significativa del movimento delle donne) considera l’aborto come “mezzo di pianificazione familiare”: piuttosto come il segno di una crisi, di uno scacco, nel progetto di vita e nella pratica di libertà della donna che si trova a dover fare questa scelta. Da questo punto di vista, l’insistenza del testo sulla prevenzione delle gravidanze indesiderate e sull’accesso ai servizi, risponde proprio all’esigenza di prevenire lo scacco, garantendo, come spesso si dice, la libertà dall’aborto, più che dell’aborto.

Sono invece chiaramente frutto di compromesso, e di un compromesso che ha volte produce risultati contraddittori, i ripetuti riferimenti al primato della legislazione nazionale: fino a circoscrivere l’invito a garantire che la pratica dell’aborto non sia “a rischio” solo ai casi in cui l’aborto non sia contrario alla legge. Cosa significa questa frase, che laddove l’aborto è vietato non si farà nulla per evitare gli aborti a rischio, per salvare la vita delle donne che li praticano? E come si concilia questo approccio con l’affermazione all’inizio del paragrafo, sempre sugli aborti a rischio, e soprattutto con le frasi finali, sull’accesso a servizi di qualità per affrontare le complicazioni dovute all’aborto?

Su queste contraddizioni ritornò la Conferenza di Pechino, che nel riprendere il Programma d’Azione del Cairo aggiunse e integrò, ed in particolare inserì l’invito ai governi a

“considerare la revisione delle norme che contengono sanzioni nei confronti delle donne che si sono sottoposte ad aborto illegale”

(paragrafo 106, Piattaforma d’Azione di Pechino)

Come su altri temi, non ci sono dati su quanto questa raccomandazione abbia trovato ascolto, e in che modo si stia evolvendo nel mondo la legislazione sull’aborto. Sappiamo quanto periodicamente la campagna del “movimento per la vita” torni a farsi sentire con forza, a volte anche attraverso forme estreme e minacciose, in cui in nome del diritto alla vita dell’embrione si arriva ad uccidere chi pratica gli aborti, come è avvenuto negli Stati Uniti. E sappiamo come nessuna acquisizione legislativa (di libertà, di civiltà, o anche solo di buon senso) possa mai essere data per scontata una volta per tutte. Non è sanabile con una norma, né nazionale né internazionale, il conflitto fra chi ritiene che il diritto alla vita vada difeso anche come principio astratto, e agendo concretamente contro la madre, e contro i suoi desideri più profondi, e chi invece ritiene che ci si debba misurare con la concretezza delle persone e dei corpi, e che pertanto è nella soggettività e nella pratica di libertà della madre l’unica vera garanzia di difesa della vita, sia potenziale che reale. E tuttavia, nel modo in cui si dipanerà in futuro questo conflitto, non è forse irrilevante conoscere, far conoscere, ed educare le nuove generazioni alla coscienza che fra i diritti umani fondamentali vanno inseriti anche i diritti riproduttivi, e ***il diritto ad avere il controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità.***

7. Una svolta nel dibattito internazionale delle donne: la Conferenza di Pechino

7.1. Da Nairobi a Pechino

Seimila delegate e delegati, in rappresentanza di 189 paesi. Più di quattromila rappresentanti di organizzazioni non governative accreditate presso l'ONU. Più di trentamila partecipanti al Forum delle organizzazioni non governative, il cui slogan era: "Guardare il mondo con occhi di donna". Sono questi i numeri della Quarta Conferenza Mondiale delle Donne, tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995: il più vasto incontro di stati e organizzazioni della società civile mai tenutosi nella storia.

Dieci anni prima, a Nairobi, si era tenuta una conferenza anch'essa molto partecipata, con delegazioni di 157 e un'affollata conferenza parallela delle ONG che fu forse la prima occasione di dialogo vero, e a volte aspro e faticoso, fra organizzazioni e movimenti delle donne del Nord e del Sud del mondo. La Conferenza di Nairobi aveva al centro tre nodi tematici, uguaglianza, sviluppo e pace, e si concluse con un documento, "Strategie future per il progresso delle donne". In esso, venivano esaminati i tre temi della conferenza, più altri temi considerati di speciale interesse, e si indicavano azioni da promuovere, sia di tipo generale, come la riduzione delle spese militari, sia più specificamente mirati alla situazione delle donne. Significativa, ad esempio, l'introduzione per la prima volta del concetto di "violenza di genere", poi ripreso, come si è visto al capitolo 5, nella Conferenza di Vienna e nella Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne del 1993. Significativo anche, per molti aspetti, il modo in cui vengono affrontate le questioni della pace e dello sviluppo. E tuttavia, pur con alcuni elementi di continuità nei contenuti e negli obiettivi, la differenza fra le due conferenze è profonda: a Nairobi si discute, a Pechino si segna la svolta.

Una svolta, in primo luogo, nel rapporto fra la dimensione "istituzionale" di questo tipo di conferenza internazionale e i processi che essa innesta in moltissime realtà dei movimenti delle donne, sia nella fase preparatoria che nella conferenza parallela e delle ONG, e poi negli anni a seguire. La piattaforma, le parole d'ordine, la visione del mondo elaborata a Pechino, o comunque che a Pechino hanno trovato un loro punto di sintesi, producono riflessione, mutamento, rimessa in discussione di vecchi schemi.

7.2. La Piattaforma d'Azione

Per intendere quanto sia vasta e ambiziosa l'operazione di rilettura di tutti i diritti operata a Pechino, basta citare i titoli delle 12 "aree critiche di preoccupazione" attorno a cui si articolano gli obiettivi strategici della Piattaforma d'Azione che la conferenza ha elaborato.

"I governi, la comunità internazionale e la società civile, comprese le organizzazioni non governative ed il settore privato, sono chiamati ad intraprendere azioni strategiche nelle seguenti aree critiche di preoccupazione:

- il perdurante e crescente peso della povertà sulle donne;*
- le disuguaglianze, le inadeguatezze e l'accesso diseguale all'istruzione e alla formazione professionale;*
- le disuguaglianze, le inadeguatezze e l'accesso diseguale all'assistenza sanitaria e ai relativi servizi;*
- la violenza contro le donne;*
- le conseguenze sulle donne, comprese quelle che vivono sotto occupazione straniera, dei conflitti armati e di altri tipi di conflitti;*

- *la disuguaglianza nelle strutture e nelle politiche economiche, in tutte le forme di attività produttive e nell'accesso alle risorse;*
- *la disuguaglianza fra uomini e donne nella distribuzione del potere e nel potere decisionale a tutti i livelli;*
- *i meccanismi insufficienti a tutti i livelli per promuovere il progresso delle donne;*
- *il mancato rispetto dei diritti umani delle donne e l'inadeguatezza nella promozione e tutela di tali diritti;*
- *la diffusione di un'immagine stereotipata delle donne e la disuguaglianza nell'accesso e partecipazione delle donne a tutti i sistemi di comunicazione ed in particolare ai media;*
- *la disuguaglianza di genere nella gestione delle risorse naturali e nella tutela dell'ambiente;*
- *il perdurare della discriminazione e della violazione dei diritti delle bambine”*

Su ciascuno di questi capitoli, viene individuato un insieme di obiettivi, di azioni concrete che i governi firmatari della Piattaforma si impegnano a compiere. Non si tratta di obiettivi minimali: non a caso, su circa un terzo delle proposte, il compromesso fu raggiunto solo in sede di conferenza. Erano ben 468, i passaggi dei documenti preparatori che giunsero alla conferenza fra parentesi, cioè con l'indicazione che su di essi sarebbe stata necessaria un'ulteriore negoziazione fra gli stati. Questioni come la definizione del termine “genere” e l'eliminazione della violenza, furono particolarmente controverse; e sul nodo dei diritti sessuali e riproduttivi, su cui pure si era raggiunto un compromesso al Cairo, la trattativa fu particolarmente difficile, ancora una volta senza riuscire a far cadere le riserve apposte dal Vaticano. Tanto più importante, dunque, aver raggiunto alcune formulazioni che andavano anche oltre l'intesa del Cairo (vedi capitolo 5).

Altrettanto rilevanti altri temi pure non sempre noti, come il riconoscimento del lavoro domestico, e la richiesta che il calcolo del suo valore venga inserito nella contabilità nazionale. Su un piano più concreto, e meno di principio, le proposte sull'accesso alle risorse economiche, sulla parità dei diritti in materia ereditaria (questione tuttora controversa con i paesi islamici più conservatori), sulle pratiche tradizionali quali le mutilazioni genitali femminili.

E' impossibile qui elencare tutti gli obiettivi, ed è estremamente difficile, allo stato attuale, dar conto di quanti di essi siano stati realmente attuati, e in quale misura. A differenza dei movimenti, nelle istituzioni questi processi sono lenti, faticosi, spesso segnati dall'acquisizione di nuove “parole”, più che di vere e proprie modifiche delle modalità e dei contenuti della politica. E tuttavia, anche la modifica del linguaggio colpisce, quando si fa diffusa e ricorrente. Dopo Pechino, se non altro, la necessità di cambiare qualcosa nel rapporto fra i sessi è per così dire “scritta nell'agenda” di molti organismi internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite: e si affaccia timidamente anche sulla scena delle politiche nazionali. In Italia, nel 1997 la Piattaforma d'Azione ha dato luogo, su proposta del Ministro per le pari opportunità, ad una Direttiva del Presidente del Consiglio a tutte le strutture di governo, per realizzare nel nostro paese i principali obiettivi strategici indicati nella Conferenza.

Un primo passo, anche se ancora tradotto solo parzialmente in nuove decisioni amministrative o disegni di legge, per tentare di praticare uno dei tre concetti chiave su cui ruota l'impostazione adottata a Pechino: il mainstreaming.

7.3. Tre concetti chiave, quasi intraducibili

Mainstreaming: cioè, in inglese, collocazione nella corrente principale. Una parola difficile da tradurre: a volte si dice integrazione, altre volte si cercano giri di parole, più o meno efficaci. Ancora più difficile, tuttavia, la traduzione non linguistica ma culturale,

politica, sociale, di questo concetto in pratica quotidiana. Perché per mainstreaming si intende rottura della separatezza, irruzione dei contenuti e di un punto di vista delle donne in tutte le politiche e in tutte le decisioni. Non più un “capitolo donne” nei programmi, nelle pratiche, nelle decisioni: ma una revisione profonda della logica, della visione del mondo che quelle decisioni sottende, non più monosessuata, e dominata dalla cultura maschile, ma fondata sulla coscienza che i sessi sono due, due le materialità dei corpi sessuati e le esperienze storiche e sociali attraverso cui si sono costruite soggettività, poteri, collocazione nel mondo.

Gender perspective: è con questa espressione, che a Pechino si definisce questo diverso sguardo sul mondo. Della parola gender, cioè genere, si è già detto al capitolo 5. Una prospettiva, o più correttamente un punto di vista di genere, è l’oggetto del mainstreaming, ma anche, più in generale, dell’impegno di analisi che la Piattaforma e la Dichiarazione di Pechino introducono in ogni argomento. Analisi politica, culturale, sociale, ed anche statistica. Su ogni tema, si chiede a governi e istituzioni internazionali di produrre dati e informazioni “disaggregati per sesso” (altro neologismo poi diffusosi molto rapidamente), di rileggere le proprie politiche alla luce dell’“impatto di genere”, cioè del diverso impatto di ciascuna misura sui due sessi. Insomma, “di guardare il mondo con occhi di donna”. Ma guardare non basta: ci vuole il potere di cambiare.

Empowerment: ha come radice proprio la parola “potere” (in inglese “power”), il terzo concetto chiave elaborato a Pechino. Un concetto elaborato in primo luogo, e non a caso, dalle femministe del Sud del mondo: quelle che con più lucidità e coerenza hanno portato nella conferenza di Pechino, e nell’esperienza che ad essa è seguita, una domanda di conflittualità e di poteri reali, non solo politico-formali. Nel concetto di empowerment, infatti non c’è solo l’idea di “attribuzione di responsabilità e di potere” alle donne, che è il modo in cui essa viene più frequentemente tradotta in italiano. Empowerment è sì questo processo “dall’alto”, ma anche e soprattutto un processo “dal basso”, di acquisizione di autonomia e di autostima, di strumenti per fare e per affermarsi. E’ un processo non di elargizione, ma di riconoscimento: riconoscimento di forza, di potenzialità, di soggettività, che le donne già hanno e già praticano, e che chiedono però di tradursi in potere di incidere, di cambiare la propria realtà e la propria vita. Non a caso, mentre “mainstreaming” è uno slogan ormai quasi di moda, la parola empowerment è quella, fra i tre concetti chiave di Pechino, che più raramente troviamo ricordata, e ancor più raramente attuata, nelle dichiarazioni e nelle politiche dei governi, e della stessa ONU.

7.4. Interrogativi, contraddizioni, conflitti

Per ciascuno dei tre concetti chiave di Pechino, in realtà, il dibattito è tuttora del tutto aperto, e dentro l’apparente “unanimità” del movimento delle donne nel sostenerli, si individua un insieme complesso di interrogativi e di sfide.

Il mainstreaming cosa significa, che vanno abbandonate sedi, politiche, iniziative specifiche delle donne? Se è così, con quale garanzia che in realtà, all’interno di rapporti di forza ancora pesantemente sbilanciati fra i sessi, non si finisca per perdere ogni potere di condizionamento e di pressione e anziché produrre un’integrazione del punto di vista di genere nelle politiche “generali” si finisca per tornare all’emancipazionismo un po’ omologante di un tempo? E se invece il mainstreaming può essere rafforzato, o addirittura reso possibile, solo dal permanere di sedi autonome delle donne, e di un’area di politiche direttamente prodotte da e rivolte alle donne, dov’è il punto di equilibrio fra questa autonomia e la pratica del mainstreaming? Quali obiettivi, quali strutture, quali soggetti possono essere in grado di produrre equilibri avanzati, che non cancellino ma spostino su un terreno avanzato il conflitto?

Che il conflitto rimanga necessario, appare chiaro anche dal modo in cui i concetti chiave e le politiche proposte a Pechino sembrano essere stati raccolti da governi e istituzioni internazionali. Si diceva prima del diverso modo in cui vengono usati, in sedi come l'ONU, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, i due concetti di mainstreaming ed empowerment: l'uno citato continuamente, l'altro quasi sempre assente. In altre parole, le istituzioni nazionali e internazionali sembrano ritenere che sia possibile integrare nelle proprie scelte un "punto di vista di genere" senza integrare al proprio interno né le donne né le loro esperienze: per pura acquisizione di tematiche, maturazione delle scelte, ma senza mutamento alcuno né delle strutture, né dei rapporti di forza. E' davvero credibile, una prospettiva di questo tipo?

Non si tratta solo di presenza delle donne negli organismi decisionali, che pure costituisce una contraddizione vistosa, rispetto alla possibilità di praticare il mainstreaming. In Italia, la presenza delle donne in Parlamento nel 1996 è scesa al 9,9%, rispetto al 16,1% delle elezioni precedenti. La percentuale odierna è la stessa che si registrava nel primo Parlamento eletto nel dopoguerra. La contraddizione risulta ancora più stridente, se si tiene conto che nel nostro paese, pur in presenza di fortissimi squilibri e disuguaglianze, in particolare rispetto al lavoro, la linea di tendenza è verso una maggiore presenza e ruolo delle donne, in tutti i campi, nessuno escluso: dall'istruzione all'imprenditoria, dalle percentuali di occupate e disoccupate alla percentuale di donne nelle professioni, nelle carriere accademiche, persino in un settore tradizionalmente maschile come la magistratura. La politica, e la rappresentanza politica in particolare, non sono dunque "rappresentazione" delle stesse dinamiche presenti nella società, ma la loro negazione, e forse un loro soffocamento. Su questo terreno, anche il dibattito e l'iniziativa delle donne dopo Pechino sembrano segnare un punto d'arresto.

Ma non si tratta solo di politica e di istituzioni della politica ufficiale. L'empowerment, come si diceva, è un concetto ben più ampio, e ben più ampie le dinamiche che si sono prodotte nelle esperienze delle donne prima, durante e dopo Pechino. Pensiamo per esempio ai modi in cui quella che a Nairobi era ancora una occasione di dialogo "eccezionale" fra donne del Nord e del Sud del mondo, dopo Pechino si va traducendo nella costruzione sempre più diffusa di reti di donne transnazionali, a livello sia istituzionale che della società civile, e fino alle organizzazioni di base. Pensiamo ad un'idea di "globalità" che è difficile ritrovare nel neo-femminismo (molto occidentale e fortemente influenzato dall'esperienza americana) degli anni '70 e '80, e che invece caratterizza le esperienze più avanzate del femminismo transnazionale di fine secolo. Pensiamo al ruolo che in questa riflessione e in queste esperienze hanno le femministe del Sud del mondo. Su tutti questi aspetti, le potenzialità e i rischi della fase che si è aperta dopo Pechino sono ancora in larga misura controversi, e tutti da esplorare.

Roma, 2001